

Determinazione n° 260 del 13 settembre 2021

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE PER TOMBA DI FAMIGLIA IN TERRA – SIGNOR BARBI ANDREA.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Vista la richiesta del 06/09/2021, prot. n. 10230 di data 08/09/2021 del Signor BARBI ANDREA tendente ad ottenere il rinnovo della concessione cimiteriale per n. 1 tomba di famiglia in terra individuata dal n. 15 – Campo 5° - attualmente intestata alla defunta Frainer Iolanda;
- Accertato che il Signor BARBI ANDREA possiede i requisiti previsti dall'art. 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria per essere il soggetto legittimato ad esercitare i diritti della presente concessione in quanto nipote vivente dell'attuale titolare Signora Frainer Iolanda deceduta,
- visto il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 16 dd. 30.04.2014 e ss.mm.;
- vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 dd. 30.04.2014 e ss.mm., con la quale sono state approvate le tariffe per i servizi funebri e cimiteriali, con decorrenza dal 01.05.2014;
- vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 4 di data 10.01.2001 con la quale sono state individuate le competenze dei responsabili dei servizi;
- visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 04 di data 22.02.2018;
- vista la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige;
- visto lo Statuto Comunale;

determina

- 1. di accordare al Signor BARBI ANDREA il rinnovo della concessione cimiteriale per n. 1 tomba di famiglia in terra individuata dal n. 15 Campo 5° per anni 30 (trenta) fino al 15/02/1948 e quindi con scadenza il 14/02/1948, previo pagamento dell'importo di complessivi € 1.000,00 (Euro mille/00);
- **2. di accertare** l'entrata di euro 1.000,00 al capitolo PEG 970, macro aggregato 3 1 3 1 3, del bilancio di previsione anno 2021, che presenta adeguata disponibilità;

Avverso le determinazioni sono ammessi:

- a. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- b. ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lg. 2 luglio 2010 n. 104.





			·				
-	\sim	ΛІΙ		\Box	$\mathbf{N} \mathbf{I} \mathbf{D} \mathbf{D} \mathbf{D}$	\sim	
и		/ 1 1				1 11 .1	JR U JINIA

(*) I ricorsi sub. a. e sub. b. sono alternativi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Enrico Sartori f.to digitalmente

.....

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art. 5 del regolamento comunale di contabilità, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, comprensivo anche dell'attestazione di copertura finanziaria (art. 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige).

Prot.	OGENT	Accerta- mento	Importo	Macro aggregato	Cap. PEG	Residui	Compe- tenza	Opera	Codice CIG Codice CUP	Contabilità economica Causale parte straordinaria
478		623	€ 1.000,00	31313	970		2021			

Mezzocorona, 13/09/2021

IL CAPOUFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI Sonia Giovannini f.to digitalmente

	nto digitalinionto
G:∖Mar	rio\CIMITERO\004 Determine\2021\028 Barbi Andrea - rinnovo.doc
 	Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 16-09-2021 al 26-09-2021
	Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione.
	La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del visto di regolarità contabile né di pubblicazione.
	IL SEGRETARIO COMUNALE Avv. Enrico Sartori f.to digitalmente
 	Comunicazione ai capigruppo

^(**) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al competente Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di 30 giorni.